**PENALE N.10**

Il giorno del 7 agosto 2024 alle ore 12.00 circa, il piccolo Caio, di circa anni 6, decedeva per annegamento nella piscina del centro sportivo Alfa, nonostante il soccorso prestato da un avventore della struttura, di nome Sempronio, il quale, avvedutosi del corpo del bambino sul fondo della vasca si era immerso per recuperarlo.

Quella mattina il bimbo giungeva presso la struttura accompagnato dal padre circa un'ora prima del tragico evento; i due facevano il bagno insieme, poi il padre usciva dalla vasca per posizionarsi sul lettino a bordo piscina, mantenendo comunque a vista il bambino, che, privo attrezzatura anti annegamento, stazionava nella zona con l'acqua bassa a distanza di circa 10 metri dai lettini.

Dopo circa 10 minuti il padre veniva attratto dalle urla dei bagnanti e, raggiunto di corsa il bordo piscina ove si stava concentrando la folla, vedeva il corpo esanime del piccolo, posizionato a bordo piscina (dove, con l'aiuto di altri bagnanti, l’aveva posto il primo soccorritore Sempronio), cianotico con il ventre rigonfio e schiuma che fuoriusciva da naso e bocca. Insieme allo stesso Sempronio (che aveva fatto un corso di primo intervento e studiava per diventare infermiere) cercava di rianimarlo, ma purtroppo senza fortuna.

Nonostante i tentativi dei sanitari del 118, sopraggiunto dopo 11 minuti dalla richiesta di intervento, operati freneticamente per più di un'ora sul corpo del bambino, i medici ne constatavano la morte.

Al momento della tragedia erano presenti poco meno di 10 persone in acqua mentre altre, fuori, erano intente a sistemarsi o già posizionate sui lettini.

Tizia, nella qualità di legale rappresentante della ditta individuale Beta, proprietaria e gestore della piscina del centro sportivo Alfa, veniva deferita all’Autorità Giudiziaria per il reato di cui gli articoli 40, comma II, 113-589 c.p. perchè ritenuta responsabile del decesso del piccolo Caio per colpa dovuta ad imprudenza, imperizia e negligenza, nonché per violazione di legge.

Nello specifico, concorreva a determinare il decesso per annegamento del piccolo Caio in quanto: non assicurava la presenza dell'assistente bagnanti a bordo vasca durante tutto l'anno di funzionamento della suddetta piscina scoperta; ometteva di attivare sistemi alternativi di controllo e allarme in grado di garantire la sicurezza dei bagnanti; non dotava la struttura di personale abilitato all'uso del defibrillatore semiautomatico.

Nel fascicolo del dibattimento venivano acquisite delle SIT dalle quali emerge che:

* l'avvistamento del bambino era stato immediato e che la piscina aveva le dimensioni di scarsi 70 metri quadrati;
* Sempronio riferiva che il minore andò rapidamente a fondo e veniva da subito avvistato dallo stesso; l'inabissamento e la contestuale perdita di conoscenza erano stai così rapidi e silenziosi per tutti che probabilmente anche un bagnino non avrebbe potuto notare nulla, esattamente come è successo alle persone presenti, alcune delle quali si trovavano anche in acqua a una distanza ravvicinata rispetto al minore;
* inoltre, sempre dalle SIT, emerge che i soccorsi furono in ogni caso tempestivi poiché iniziati prontamente e immediatamente dopo che il bambino era stao appoggiato sul bordo della piscina.

Lo scacchista, assunte le vesti rispettivamente del legale dell’imputata Tizia e del legale dei genitori di Caio costituiti parti civili, elabori motivata difesa delle rispettive posizioni processuali e sostanziali, disponendo i temi giuridici e fattuali sottesi con argomentazioni logico-giuridiche per giungere, secondo lo schema della retorica classica, ad affermate le proprie conclusioni.

Riferimenti giurisprudenziali:

 Cassazione penale sez. IV, 06/11/2009, n.43966;

 Cassazione penale sez. IV, 21/04/2015, n.22037;

 Cassazione penale sez. IV, 14/12/2005, n.4462;

Cassazione penale sez. IV, 21/06/2013, n.43168;

Cassazione penale sez. IV, 18/04/2005, n.27396;

Cassazione penale sez. IV, 27/01/2015, n.9855;

 Cassazione penale sez. IV, 11/05/2016, n.26491;

 Cass. pen., Sez. IV, 16.1/5.2.2020, n. 4890; per l’affermazione del medesimo principio, v. Cass. pen., Sez. IV, 14.12.2005, n. 4462).

 Cass. pen., Sez. IV, 24.2.2021, n. 16843